

COMUNE DI PALAIA

(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Indice

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Titolo I – Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 1 - Istituzione del Canone.....	5
Art. 2 - Oggetto del regolamento.....	5
Art. 3 – Definizione delle occupazioni di suolo pubblico.....	5
Art. 4 – Concessione di occupazione del suolo pubblico.....	6
Art. 5 - Definizione delle tipologie di pubblicità.....	6
Art. 6 – Autorizzazione degli impianti pubblicitari.....	7
Art. 7 – Tipologie di impianti pubblicitari.....	7
Art. 8 - Domanda di concessione di suolo pubblico o autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari.....	8
Art. 9 – Istruttoria delle domande.....	9
Art. 10 – Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione.....	10
Art. 11 – Revoca della concessione o all’ autorizzazione.....	11
Art. 12 – Obblighi del concessionario.....	11
Art. 13 - Subentro.....	11
Art. 14 – Rinuncia alla concessione o all’ autorizzazione.....	11
Art. 15 – Decadenza della concessione o dell’ autorizzazione.....	12
Art. 16 – Rinnovo.....	12
Art. 17 – Divieto temporaneo di occupazione.....	12
Art. 18 – Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio.....	12
Art. 19 – Disposizioni per particolari fattispecie di occupazione.....	13
Art. 20 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.....	13
Art. 21 – Esecuzione dei lavori ed opere.....	13
Art. 22 – Autorizzazione di lavori.....	13
Titolo II – Disposizioni in materia di diffusione di messaggi pubblicitari.....	13
Art. 23 - Pubblicità rilevanti ai fini dell’applicazione del Canone.....	13
Art. 24 – Limitazioni e divieti.....	13
Art. 25 - Dichiarazione del messaggio pubblicitario.....	14
Capo II- CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	15
Titolo I – Disposizioni generali.....	15
Art. 26 - Natura del canone.....	15
Art. 27 - Clausola di invarianza di gettito.....	15
Art. 28 - Presupposto applicativo.....	15
Art. 29 - Omnicomprensività del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	16
Art. 30 - Soggetto obbligato al versamento del Canone.....	16
Art. 31 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone.....	16
Art. 32 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza.....	17
Art. 33 – Criteri di determinazione del Canone.....	17
Art. 34 – Calcolo della base imponibile.....	17
Art. 35 – Tariffe.....	17
Art. 36 - Riduzioni.....	18
Art. 37 - Esenzioni.....	18
Art. 38 - Maggiorazioni.....	19
Art. 39 - Pagamento del Canone.....	19
Art. 40 - Omessi pagamenti.....	20
Art. 41 - Indennità.....	20
Art. 42 - Sanzioni amministrative per occupazioni abusive.....	20
Art. 43 - Rimborsi e compensazioni.....	20
Art. 44 - Riscossione coattiva.....	20

Titolo II – Particolari fattispecie soggette a tassa.....	20
Art. 45 – Passi carrabili e accessi a raso.....	20
Art. 46 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	20
Art. 47 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	20
Art. 48 - Attività Edile.....	21
Art. 49 - Occupazione del sottosuolo.....	21
Art. 50 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari.....	21
Art. 51 - Frecece direzionali.....	21
Titolo III – Disciplina del servizio di pubbliche affissioni.....	21
Art. 52 - Oggetto.....	21
Art. 53 - Superficie degli impianti.....	21
Art. 54 - Ripartizione della superficie e degli impianti.....	22
Art. 55 – Canone per le pubbliche affissioni.....	22
Art. 56 – Maggiorazioni del Canone.....	22
Art. 57 - Riduzioni del diritto.....	22
Art. 58 - Esenzioni del diritto.....	22
Art. 59 - Modalità per le pubbliche affissioni.....	22
Art. 60 - Vigilanza.....	23
Capo III - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....	23
Titolo I – Disposizioni generali.....	23
Art. 61 - Natura del canone.....	23
Art. 62 - Presupposto applicativo.....	23
Art. 63 - Soggetto obbligato al versamento del Canone.....	24
Art. 64 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone.....	24
Art. 65 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza.....	24
Art. 66 - Rinvii.....	24
Art. 67 – Criteri di determinazione del Canone.....	24
Art. 68 – Calcolo della base imponibile.....	24
Art. 69 – Tariffe.....	24
Art. 70 - Tariffe per occupazione relativa a parti del giorno.....	24
Art. 71 - Pagamento del Canone.....	25
Art. 72 - Omessi pagamenti.....	25
Art. 73 - Indennità.....	25
Art. 74 - Sanzioni amministrative per occupazioni abusive.....	25
Art. 75 - Rimborsi e compensazioni.....	25
Art. 76 - Riscossione coattiva.....	26
Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	26
Titolo I – Disposizioni finali e transitorie.....	26
Art. 77 - Disposizioni finali.....	26
Art. 78 - Disposizioni transitorie.....	26
Titolo II – Entrata in vigore.....	26
Art. 79 - Entrata in vigore.....	26

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I – Oggetto del Regolamento

Art. 1 - Istituzione del Canone

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 816 e 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina i Canoni di cui all'art. 1.
2. Il presente Regolamento disciplina, tra l'altro:
 - a. le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b. l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c. i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune. Tenuto conto della popolazione del Comune di Palaia il piano generale degli impianti non viene adottato in quanto non obbligatorio ai sensi dell'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160;
 - d. la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e. la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f. le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - g. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 – Definizione delle occupazioni di suolo pubblico

3. Con il termine “*suolo pubblico*” s'intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.
4. Per l'occupazione del suolo pubblico si osservano le norme del presente Regolamento.
5. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in temporanee e permanenti:
 - a. **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.
 - b. **sono permanenti**:
 - i. le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore o uguale all'anno che comportino o

meno l'esistenza di manufatti, potendo consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimi.

ii. le occupazioni per passi carrabili disciplinate nel presente regolamento;

4. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al canone:
 - a. chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b. pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm dal filo del muro;
 - c. isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - d. passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edificio od ai fondi;
 - e. occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo. condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
 - f. occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi , con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
 - g. spazi per autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
5. Sono considerate occupazione temporanee e quindi soggette al pagamento del relativo canone:
 - a. steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b. banchi, veicoli, mostre, vetrine, stands pubblicitari;
 - c. tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci: su pubblica via, marciapiedi e porticati , davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d. parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e. tavoli e sedie, ombrelloni, portalamпада, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali o industriali;
 - f. pali porta insegne réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
 - g. parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
 - h. mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico .
6. Ai soli fini dell'applicazione del canone sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
7. Il provvedimento di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico.
8. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare grave intralcio al traffico dei veicoli e pedoni.
9. Non sono soggette ad alcun provvedimento concessorio comunale le occupazioni di aree private aperte al pubblico, è fatta salva la necessità di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità per le occupazioni con impianti pubblicitari, nonché la necessità di autorizzazione, rilasciata con le modalità di cui al Titolo III del presente Capo, per le occupazioni che incidono sul decoro urbano effettuate su aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche.
10. Sono considerate occupazioni abusive:
 - a. le occupazioni difformi dall'atto di concessione;

- b. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o la proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della concessione medesima.
11. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Ufficio competente provvede, direttamente e in danno del concessionario o dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni, al ripristino dello status quo ante e gli eventuali materiali e quant'altro.
12. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, la Ripartizione centrale competente può direttamente procedere al ripristino dello status quo ante con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni, previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 4 – Concessione di occupazione del suolo pubblico

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico senza specifica concessione rilasciata dai competenti uffici comunali su richiesta dell'interessato. L'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
2. Sono soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.
5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
6. Nel caso di cui al precedente comma oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione all'ufficio di Polizia Municipale. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento.
7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 5 - Definizione delle tipologie di pubblicità

1. L'installazione di impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari può essere temporanea o permanente:
- Temporanea: quando non supera l'anno solare;
 - Permanente: quando supera l'anno solare.
2. L'installazione di impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari è considerata abusiva quando:
- è effettuata in maniera difforme rispetto all'atto di autorizzazione o in assenza della stessa;
 - si protrae oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione.
3. In tutti i casi di diffusione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione del messaggio e degli impianti pubblicitari. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Ufficio competente provvede, direttamente e in danno del concessionario, al ripristino dello status quo ante e gli eventuali materiali e quant'altro.

4. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, l'Ufficio competente può direttamente procedere al ripristino dello *status quo ante* con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato la diffusione del messaggio e dei soggetti obbligati in solido al suo pagamento, previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 6 – Autorizzazione degli impianti pubblicitari

1. Le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23 del Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285/1992, come definite dall'art. 47 del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada) nonché tutte le altre tipologie di pubblicità come definite nel presente regolamento sono soggette ad autorizzazione.

2. Gli impianti e i mezzi pubblicitari che non siano stati preventivamente autorizzati o che sono installati in violazione delle disposizioni normative applicabili devono essere rimossi con spese a carico dell'utente.

Art. 7 – Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- a) Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi
- b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
- c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline,

transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- j) Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli sono stabilite dall'articolo 48, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 8 - Domanda di concessione di suolo pubblico o autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, il suolo pubblico o le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è tenuto a presentare apposita domanda al Comune.
2. E' parimenti tenuto a presentare domanda al Comune chi intende installare mezzi pubblicitari su aree pubbliche o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o diffondere messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
3. La domanda deve essere presentata, nel rispetto della normativa dell'Imposta di bollo, salvo casi di esenzione dalla stessa, sul modello predisposto dal Comune di Palaia, presso il suo Protocollo, di norma con modalità telematiche. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
4. La domanda per l'occupazione di suolo pubblico deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale, nonché di tutti i dati che identificano fiscalmente l'attività esercitata dal richiedente. In caso di soggetti privi, totalmente o parzialmente, di capacità di agire e per i soggetti diversi dalle persone fisiche è necessaria anche l'indicazione dei dati di cui al periodo precedente del soggetto che li rappresenta ai fini di legge;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare, la specifica individuazione dell'occupazione e la sua misura espressa in metri quadrati o metri lineari, quando richiesto dalla tipologia di occupazione;
 - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria e di rimborso per danni di cui art. 10, comma 7, del presente Regolamento, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
5. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta di volta in

volta per una completa istruttoria della domanda stessa. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

6. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale, nonché di tutti i dati che identificano fiscalmente l'attività esercitata dal richiedente. In caso di soggetti privi, totalmente o parzialmente, di capacità di agire e per i soggetti diversi dalle persone fisiche è necessaria anche l'indicazione dei dati di cui al periodo precedente del soggetto che li rappresenta ai fini di legge;
- b) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario, espressa in metri quadrati, che si richiede di esporre;
- c) la descrizione del messaggio, la durata;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ivi incluse, per gli impianti pubblicitari posizionati lungo le strade, quelle previste dall'Art. 23 e seg.ti del Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285/1992 e dall'Art. 47 e seg.ti del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada); è inoltre fatto salvo il rispetto del Regolamento per l'installazione di insegne di esercizio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 09/10/2019;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria e di rimborso per danni di cui art. 10, comma 7, del presente Regolamento, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

7. La concessione all'occupazione del suolo e l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o all'esposizione di messaggi pubblicitari è necessaria anche qualora quest'ultima non sia soggetta al pagamento del canone.

8. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda è unica e contiene tutti gli elementi richiesti dai commi 4 e 6 del presente articolo. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria viene rilasciato previa acquisizione del provvedimento che autorizza l'occupazione del suolo.

9. Il Comune di Palaia mette a disposizione degli utenti i modelli di domanda sul proprio sito istituzionale, al fine di agevolare la compilazione delle domande.

10. Per la definizione ed il calcolo del canone dovuto, le domande sono assegnate all'ufficio Tributi.

11. Il deposito cauzionale è richiesto dall'Amministrazione quando l'effettuazione dell'occupazione, l'installazione degli impianti pubblicitari o la diffusione del messaggio può arrecare danni a strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione non produce interessi e viene trattenuta a garanzia del corretto adempimento degli obblighi che vengono imposti al destinatario con il provvedimento di concessione o autorizzazione, compreso anche il pagamento del canone disciplinato dal presente regolamento. La cauzione è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di restituzione del concessionario che abbia concluso l'occupazione. In luogo della cauzione il soggetto che ha presentato la domanda può presentare una fideiussione bancaria o assicurativa senza preventiva escussione del debitore principale per un importo almeno pari al deposito cauzionale determinato dall'Ufficio competente o altra garanzia equipollente prevista dalla Legge.

12. Il Comune di Palaia in coerenza con il protocollo d'intesa tra ANCI e IAP (Istituto di Autodisciplina pubblicitaria) dell'8 marzo 2021 promuove la diffusione corretta della pubblicità nel territorio cittadino. Per tale motivo coloro che intendono occupare suolo pubblico, installare impianti pubblicitari oppure diffondere messaggi o fruire del servizio di pubbliche affissioni devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:

- a) divieto di diffusione di messaggi pubblicitari che contengano immagini o rappresentazioni di violenza di genere in qualsiasi forma;
- b) divieto di diffusione di messaggi pubblicitari che risultino lesivi della dignità della donna;
- c) divieto di diffusione di messaggi pubblicitari che ricorrano a stereotipi di genere offensivi;
- d) divieto di diffusione di messaggi pubblicitari che violino le norme del citato Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

13. In sede di dichiarazione il soggetto dichiarante è tenuto ad accettare le norme comportamentali di cui al precedente comma rispettandone il contenuto per tutto il periodo di diffusione del messaggio. Le norme del codice di autodisciplina sono automaticamente applicabili anche in caso di non accettazione delle stesse o di diffusione del messaggio senza la prescritta autorizzazione.

14. I messaggi pubblicitari diffusi in violazione del disposto del comma 12 sono considerati abusivi in deroga a qualsiasi disposizione del presente regolamento.

Art. 9 – Istruttoria delle domande

1. L'Ufficio competente alla ricezione della domanda, individuato in base alle disposizioni regolamentari e dalle norme di legge di settore, verificata la regolarità formale della domanda, la trasmette per l'istruttoria all'Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale e, se necessario all'ufficio Tecnico, nonché ad ogni altro Ufficio o Ente che si renda necessario in base alla particolarità della domanda.

2. ((*COMMA SOPPRESSO*))

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, si provvede entro il termine di 60 giorni.

4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

5. La mancata risposta alla domanda non comporta mai assenso alla stessa.

6. Nel caso in cui la domanda non sia corredata di tutti i documenti previsti, il Responsabile del Procedimento ne fa richiesta scritta all'interessato entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa, assegnando un termine ragionevole per provvedere alla regolarizzazione o interpretazione. I termini per la conclusione del Procedimento restano sospesi e riprendono a decorrere dalla data di regolarizzazione o ricevimento della documentazione integrativa. Qualora l'interessato non provveda nei termini assegnati la domanda è respinta.

7. L'occupazione del suolo pubblico, l'installazione di impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

8. La concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari o alla diffusione dei messaggi pubblicitari sarà rilasciata dall'Ufficio competente ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nella quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

9. Al termine dell'istruttoria il responsabile del procedimento, acquisiti tutti i pareri richiesti, conclude il proprio procedimento amministrativo trasferendo gli atti all'Ufficio competente all'emissione del provvedimento finale, proponendo il provvedimento, sia esso di accoglimento o di diniego della domanda.

Art. 10 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'atto di concessione all'occupazione o l'atto di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari deve avere necessariamente forma scritta.

2. L'Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, in base alle proprie competenze, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione di suolo pubblico o di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi per la determinazione del canone dovuto.

3. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è subordinato:

- a) in via obbligatoria:
 - i. al rispetto delle disposizioni in materia di imposta di bollo;
 - ii. pagamento dei diritti relativi all'atto e delle eventuali altre spese relative;
 - b) solo quando espressamente richiesto dall'Amministrazione:
 - i. rimborso delle spese di sopralluogo;
 - ii. versamento del deposito cauzionale.
4. L'atto di concessione di suolo pubblico, oltre all'indicazione del destinatario del provvedimento amministrativo, contiene i seguenti elementi:
- a) la durata della occupazione;
 - b) la misura dello spazio concesso e il motivo dell'occupazione;
 - c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
 - d) indicazione degli obblighi specifici del concessionario;
5. L'atto di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari, oltre all'indicazione del destinatario del provvedimento amministrativo, contiene i seguenti elementi:
- a) per ogni mezzo pubblicitario o per ogni esposizione autorizzata: tipologia, superficie espressa in metri quadrati e contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
6. Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni ad autorizzazioni.
7. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
- a) a termine, per la durata massima di anni 29, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 6, del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada) che fissa in tre anni, rinnovabili, la validità dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o mezzi pubblicitari di cui all'art 23 comma 4 del Codice della Strada;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del destinatario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
8. Resta a carico del destinatario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.
9. Al termine della concessione o dell'autorizzazione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
10. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni) e fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 11 – Revoca della concessione o all'autorizzazione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari è sempre revocabile o modificabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata, se

non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca dà diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità. Se alla data della revoca l'occupazione non è ancora iniziata il canone eventualmente versato deve essere integralmente restituito.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della cauzione o allo svincolo della garanzia solo dopo che l'Ufficio Comunale ha fatto le opportune verifiche in merito allo stato dell'arte delle strutture pubbliche.

4. Gli oneri di emissione del provvedimento non sono mai rimborsabili.

Art. 12 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o il trasferimento.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art 13 – Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 (quindici) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8, del presente Regolamento.

2. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

3. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

4. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 14 – Rinuncia alla concessione o all'autorizzazione

1. Il destinatario del provvedimento di concessione o autorizzazione può sempre rinunciare allo stesso mediante comunicazione trasmessa al Comune con le medesime modalità ammesse per la presentazione della domanda. La rinuncia deve essere comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è cessata l'occupazione, l'installazione o la diffusione e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione o dell'autorizzazione. L'interruzione dell'occupazione, dell'installazione o della diffusione del messaggio non comporta rinuncia alla stessa.

2. La rinuncia volontaria alla concessione o all'autorizzazione fa venire meno l'obbligo del pagamento del canone istituito dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene meno l'occupazione, installazione o la diffusione del messaggio pubblicitario.

3. La rinuncia volontaria alla concessione o all'autorizzazione non comporta alcun diritto di restituzione di quanto versato per l'annualità nel corso della quale avviene l'interruzione dell'occupazione, dell'installazione o della diffusione del messaggio, tranne nel caso in cui la rinuncia intervenga prima dell'inizio dell'occupazione, dell'installazione o della diffusione del messaggio.

4. La rinuncia dà diritto alla restituzione della cauzione o allo svincolo della garanzia solo dopo che l'Ufficio Comunale ha fatto le opportune verifiche in merito allo stato dell'arte delle strutture

pubbliche.

5. Gli oneri di emissione del provvedimento non sono mai rimborsabili.

Art. 15 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 (cinque) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e. il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previa diffida di provvedere al pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla sua notificazione, decorsi i quali il destinatario della concessione o dell'autorizzazione è automaticamente decaduto in caso di mancato pagamento.
2. La decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione è dichiarata dal Comune in forma scritta e notificata al destinatario della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 16 – Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione possono essere rinnovati alla scadenza previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, apposita domanda con le stesse modalità e gli stessi requisiti previsti all'art. 8, del presente Regolamento, indicando anche i riferimenti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per il quale viene chiesto il rinnovo. L'istruttoria del rinnovo è disciplinata dalle medesime disposizioni previste per il primo rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, entro il termine di 15 (quindici) giorni prima della scadenza o, se inferiore, entro un numero di giorni precedenti alla scadenza pari alla metà del periodo di occupazione o diffusione concesso o autorizzato arrotondato per eccesso all'unità, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione ed allegando la copia della ricevuta di versamento del Canone per l'occupazione già in essere.
3. Il mancato pagamento del Canone costituisce diniego per il rinnovo.
4. Il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Art. 17 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 18 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. ed in particolare della L.R. 62/2018 "Codice del Commercio, nonché di eventuali regolamenti dell'ente locale:
2. Nella pianificazione commerciale di cui alla L.R. 62/2018 possono essere individuate le aree pubbliche sulle quali è eventualmente vietato il commercio in forma itinerante, così come, nel rispetto del comma 9 bis all'art.43 della L.R. 62/2018, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi resisi liberi in tali manifestazioni, possono essere individuati *particolari specializzazioni merceologiche, oppure può essere limitata la vendita di particolari prodotti*".

Art. 19 – Disposizioni per particolari fattispecie di occupazione

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali.
2. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle modalità definite del Piano e regolamento del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa regionale. (Questi aspetti vengono definiti nella pianificazione)
3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad un giorno solare.
4. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione. Per motivi di estetica e decoro il Responsabile del Servizio competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Responsabile del Servizio competente, emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.
5. Per ragioni di arredo urbano l'Ufficio Tecnico Comunale può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
6. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento Edilizio Comunale che disciplina la materia.
7. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 20 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'ufficio Tecnico detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc. Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di m. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 21 – Esecuzione dei lavori ed opere

1. Quando, per l'esecuzione di lavori e di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 22 – Autorizzazione di lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Titolo II – Disposizioni in materia di diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 23 - Pubblicità rilevanti ai fini dell'applicazione del Canone

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di diffusione di messaggi pubblicitari sono rilevanti i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica; tale è da ritenersi lo scambio di beni e la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Art. 24 – Limitazioni e divieti

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. L'autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari sulle strade è soggetta all'applicazione delle seguenti norme:
 - a) Art. 23 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) Artt. da 47 a 56, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità apposta sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Non è consentita la pubblicità fonica, eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione dall'ufficio competente, da candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.
5. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione e di culto.
6. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffuso non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.
7. E' infine vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
8. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri messi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano, all'ordine pubblico, nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.
9. Restano ferme le prescrizioni riguardanti i mezzi pubblicitari contenute nel Regolamento Edilizio Unificato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2105.

Art. 25 - Dichiarazione del messaggio pubblicitario

1. Acquisita l'autorizzazione all'esposizione del mezzo pubblicitario il soggetto passivo è tenuto a presentare all'Ente, prima dell'installazione del mezzo stesso, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale sono indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi già dichiarati tali da incidere sulla determinazione del Canone. Il messaggio pubblicitario si intende prorogato nel caso di versamento del Canone annuale. È fatto salvo, quanto alla variazione del messaggio pubblicitario riportato su un cartello o altro mezzo pubblicitario posizionato lungo le strade, quanto previsto dall'art. 53 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada).
3. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti non è frazionabile; tale canone non è dovuto per l'intera annualità, ma solo per il periodo di effettiva esposizione intercorso

nell'anno, se la dichiarazione di cessazione dell'esposizione viene presentata prima del termine di pagamento del canone annuale.

4. Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, oppure prosegua l'esposizione anche dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione, la diffusione del messaggio è considerata abusiva.

5. Non sono soggette a dichiarazione le fattispecie esenti dal Canone.

6. La dimostrata cessazione dell'attività, venendo meno il presupposto del fine di lucro, comporta la cancellazione anche d'ufficio dai ruoli del Canone di esposizione, a decorrere dall'anno successivo alla cessazione, a condizione che il contribuente provveda a rimuovere il messaggio entro il termine di versamento del canone annuale.

7. Per le seguenti fattispecie la presentazione della dichiarazione sostituisce il provvedimento di concessione o autorizzazione:

- a. occupazioni relative i servizi di rete: la dichiarazione annuale deve presentarsi con autodichiarazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno e indicare il numero delle proprie utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b. locandine esposte all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno: presentazione della dichiarazione entro il giorno precedente l'esposizione con contestuale pagamento del canone. Il Comune si riserva la facoltà di procedere o meno alla timbratura delle singole locandine;
- c. pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: medesimi obblighi dichiarativi e di versamento di cui alla precedente lett. b). Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
- d. cartelli relativi a indicazioni commerciali affissi su immobili e relativi ad operazioni commerciali di compravendita o locazione degli stessi: se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Nel caso in cui tali cartelli siano di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone prima dell'inizio dell'esposizione. Qualora tali cartelli superino la superficie di un metro quadrato è necessaria l'autorizzazione all'installazione;
- e. pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile: è previsto l'obbligo di dichiarazione prima dell'inizio dell'esposizione con contestuale pagamento del canone dovuto. La dichiarazione può essere anche unica relativamente allo spazio dove viene svolta l'esposizione anche mediante diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
- f. pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico non visibile dalla pubblica via: obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno e pagamento del canone, ove non esente.

Capo II- CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 26 - Natura del canone

1. Il Canone disciplinato dal presente Capo ha natura patrimoniale e sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 27 - Clausola di invarianza di gettito

1. Il canone è disciplinato dal Comune di Palaia in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai prelievi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 28 - Presupposto applicativo

1. Il presupposto del Canone è:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone relativo alle occupazioni e alle diffusioni permanenti è determinato per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
5. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale alle quali si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.
6. Il canone di cui al presente Capo non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande e bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune soggette e non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato. Per le aree appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente il Comune si riserva la possibilità di applicare un canone per il godimento del bene, diverso da quello normato dal presente Regolamento.

Art. 29 - Omnicomprensività del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 30 - Soggetto obbligato al versamento del Canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è in ogni caso obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. Per le occupazioni del territorio comunale, effettuate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive.
4. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. n.

259/2003, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 3 sono soggetti a un canone pari ad Euro 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Al canone così determinato non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n. 259/2003. L'importo del canone è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di versamento.

5. Ai fini della determinazione dei soggetti passivi per la fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di Euro 800,00.

Art. 31 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone

1. Il soggetto legittimato alla riscossione del Canone è il Comune di Palaia per tutte le occupazioni e i messaggi diffusi mediante impianti siti sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, ivi ricomprese le occupazioni e i messaggi diffusi mediante impianti siti nelle aree comunali di cui all'art. 28, del presente Regolamento.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

5. Il Comune di Palaia ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di cui al presente Capo ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446. L'affidamento in concessione può riguardare anche solo la gestione di un singolo presupposto impositivo del canone o un singolo servizio, non coinvolgendo necessariamente la gestione completa dello stesso.

6. Il Comune di Palaia può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Art. 32 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza

1. Il Comune di Palaia, ai fini della suddivisione in classi di Enti operata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientra nella classe di Comuni fino a 10.000 abitanti.

2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto valgono le seguenti classificazioni delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche:

a. 1^ categoria: Centro abitato

b. 2^ categoria: Zone limitrofe

Art. 33 – Criteri di determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), del presente Regolamento
 - a. è commisurato in base alla durata, alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Le frazioni si arrotondano al metro quadrato superiore;
 - b. può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;
 - c. per gli spazi soprastanti il suolo pubblico la superficie soggetta a canone è data dalla proiezione verticale sul suolo.
2. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del presente Regolamento:
 - a. è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato;
 - b. non è soggetto al pagamento del canone un solo mezzo pubblicitario di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
 - c. per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
 - d. per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
 - e. i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone.
 - f. per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è determinato per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito di volantini.
3. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo dovute sono cumulabili fra loro e devono essere applicate alla tariffa base.
4. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.

Art. 34 – Calcolo della base imponibile

1. Per le occupazioni o diffusioni diverse da quelle riportate nei commi seguenti la base imponibile è determinata dalla superficie dell'occupazione o del mezzo pubblicitario indicata nell'atto di concessione o di autorizzazione o, in caso di occupazioni o diffusioni abusive, dalla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata o dall'effettiva dimensione del mezzo pubblicitario.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi il parametro rilevante per la determinazione della tariffa è dato dalla capacità degli stessi.
4. Per le occupazioni del territorio comunale, effettuate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il

canone è determinato sulla base delle utenze del titolare dell'atto di concessione e dei soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

Art. 35 – Tariffe

1. Le tariffe del Canone di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al primo periodo, quest'ultime si intendono prorogate di anno in anno .

Art. 36 – Riduzioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni del Canone per le occupazioni o la diffusione di messaggi:
 - a. eccedenti i mille metri quadrati: 50%;
 - b. effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici: 50%;
 - c. Per iniziative realizzate con il patrocinio dell'ente la riduzione è pari al 50%, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale quest'ultima riduzione può essere estesa fino all'esenzione per particolari manifestazioni che perseguono finalità istituzionali dell'Ente;
 - d. con spettacoli viaggianti: 80%;
 - e. per l'esercizio dell'attività edilizia: 50%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono tra di loro cumulabili e si applicano sulla tariffa base determinata dall'Ente.
3. Alla tariffa, così come determinata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le seguenti riduzioni:
 - a. Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%;
 - b. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
 - c. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta in misura del 20%;
 - d. Per le occupazioni effettuate dagli esercizi pubblici di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%;
 - e. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese e che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%;
 - f. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%

Art. 37 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose effettuate senza scopo di lucro per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni uno.
- g. sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a giorni tre.
- h. Commercio ambulante itinerante;
- i. Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j. le occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata.
- k. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- m. le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici poste in essere ai sensi dell'art. 47, del presente Regolamento.
- n. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- o. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- p. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- q. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- r. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- s. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- t. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- u. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- v. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

w. non è soggetto al pagamento del canone un solo mezzo pubblicitario di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;

Art. 38 - Maggiorazioni

1. La tariffa standard è maggiorata:
 - a) del 100% per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - b) del 50% per l'esposizione pubblicitaria sia opaca che luminosa superiore alla superficie di 5,5 mq fino a 8,5 mq, del 100% se la superficie supera 8,5 mq.
2. Le maggiorazioni indicate al comma precedente sono tra di loro cumulabili e sono calcolate sulla tariffa base.

Art. 39 - Pagamento del Canone

1. Il Canone per l'occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari individuato quale temporaneo ai sensi del presente Regolamento deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità stessa, con le modalità indicate al successivo comma 6 del presente articolo.
2. Per i mezzi non soggetti ad autorizzazione o concessione il soggetto obbligato al pagamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la sua ubicazione, con il contestuale versamento del canone.
3. Per le occupazioni o le diffusioni a carattere permanente il pagamento del canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento sulla base degli avvisi di pagamento predisposti dal Comune. Qualora l'occupazione o la diffusione a carattere permanente sia successiva al 30 giugno il canone dovrà essere corrisposto entro 30 giorni del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, sulla base degli avvisi di pagamento predisposti dal Comune.
4. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento del Canone, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.
5. Il pagamento del canone viene effettuato:
 - a. a mezzo bollettino di conto corrente postale;
 - b. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria;
 - c. direttamente in contanti presso la tesoreria comunale;
 - d. a mezzo piattaforma di cui all'art. 3, del Dlgs. n. 82/2005 ("*Sistema Pagopa*");
 - e. a mezzo F24, qualora l'Agenzia delle Entrate preveda gli appositi Codici Tributo;
 - f. attraverso gli altri canali messi a disposizione dai sistemi di pagamento interbancari;
 - g. con le altre modalità di versamento contenute nell'avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell'art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente.
7. Per le occupazioni del territorio comunale, effettuate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, di cui all'art. 30, comma 3, nonché per i soggetti di cui all'art. 30, comma 4, del presente Regolamento, il versamento del canone annuale deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5, del Dlgs. n. 82/2005 ("*Sistema Pagopa*").
8. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate entro il 30 giugno, il 31 agosto, il 31 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica ai versamenti di cui al comma 7 del presente articolo.

Art. 40 - Omessi pagamenti

1. Gli importi non versati alle prescritte scadenze sono recuperati, previo incremento degli stessi degli interessi al tasso legale decorrente dal giorno successivo a quello della scadenza fino alla data di emissione dell'atto e l'applicazione dell'indennità di cui all'articolo successivo, dal Comune a mezzo

atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

Art. 41 - Indennità

1. In caso di occupazioni o diffusioni abusive è previsto, oltre all'obbligo di pagamento del canone, l'applicazione di un'indennità del 50% dell'importo del Canone dovuto.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone di cui al presente Capo alle scadenze previste dallo stesso si applica una indennità del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come previsti dal Regolamento Generale delle Entrate.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono rimosse unitamente al Canone non versato mediante atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792 e ss., della Legge n. 160/2019.

Art. 42 - Sanzioni amministrative per occupazioni e diffusioni abusive

1. L'accertamento dell'occupazione e diffusione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a. una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari al 50% del Canone non versato ed il massimo edittale corrisponde al doppio del Canone non versato. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
 - b. le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 43 - Rimborsi e compensazioni

1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
2. Il soggetto occupante può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.
3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

Art. 44 - Riscossione coattiva

1. Le somme non pagate da parte dei contribuenti con riferimenti a titoli esecutivi emessi dall'Ente verranno riscossi coattivamente utilizzando le disposizioni dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, in quanto applicabili, o le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. *gg-quater*) e ss., del Dl. n. 70/2011.

Titolo II – Particolari fattispecie soggette a tassa

Art. 45 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono assoggettate al Canone di cui al presente Regolamento le occupazioni con passi carrabili autorizzati ai sensi dell'art. 22, del Codice del Strada.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 46 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Gli impianti di distribuzione carburante sono soggetti al canone tenendo conto di una superficie corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non sono da considerarsi autonomamente rilevanti le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Per i serbatoi sotterranei resta l'autonoma assoggettabilità al canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 47 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, sarà applicata l'esenzione dal canone.

Art. 48 - Attività Edile

1. Le occupazioni connesse a lavori edili, ponteggi, scavi e steccati sono soggette alla tariffa giornaliera anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Lo spazio occupato e assoggettabile a canone viene determinato tenendo conto anche degli spazi circostanti e che non sono direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. Su tali aree grava la medesima tariffa applicabile all'occupazione principale dalla quale derivano.

Art. 49 - Occupazione del sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 (tremila) litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni 1.000 (mille) litri o frazione di 1.000 (mille) litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 50 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel suo regolamento attuativo, la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela è soggetta ad autorizzazione solo in caso di sosta oltre le 48 ore, ovvero quando tali mezzi divengono statici. In caso di mancata autorizzazione alla stregua di impianti fissi, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità. La determinazione del Canone per la fattispecie di cui al presente articolo è fatta considerando la pubblicità quale pubblicità ordinaria.

Art. 51 - Freccette direzionali

1. Le freccette direzionali o pre-insegne integrano l'ipotesi di messaggio rilevante ai fini del

canone disciplinato dal presente regolamento.

2. Qualora sul medesimo impianto insistano plurimi messaggi relativi a diverse aziende il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Titolo III – Disciplina del servizio di pubbliche affissioni

Art. 52 - Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune di Palaia garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente messi a disposizione di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di rilevanza economica.
3. Il Comune di Palaia individua spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli avente dimensioni pari a 70x100 cm e relativi multipli.

Art. 53 - Superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti del comune.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 54 - Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 30%
 - b) alle affissioni di natura commerciale: 70%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 55 – Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone che deve essere versato a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Per l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni si applica la tariffa temporanea giornaliera.

Art. 56 – Maggiorazioni del Canone

1. La tariffa di cui all'articolo precedente è maggiorata:
 - a) del 50% in caso di richiesta di affissioni inferiori a 50 fogli, come definiti dall'art. 52, comma 4, del presente Regolamento;
 - b) del 50% in caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli, come definiti dall'art. 52, comma 4, del presente Regolamento;
 - c) del 100% in caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da oltre 12 fogli come definiti dall'art. 52, comma 4, del presente Regolamento;
2. Le maggiorazioni indicate al comma precedente sono tra di loro cumulabili e sono calcolati sulla tariffa base.

Art. 57 - Riduzioni del diritto

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non

- rientrano nei casi di esenzione;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Art. 58 - Esenzioni del diritto

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 59 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dall'Ente.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al Comune entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art. 60 – Vigilanza

1. I Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al Comune un'indennità pari al doppio del canone dovuto.
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 42.

Capo III - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 61 - Natura del canone

1. Il Canone disciplinato dal presente Capo ha natura patrimoniale, si applica in deroga al Canone di cui al Capo II del presente Regolamento alle occupazioni occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 62 - Presupposto applicativo

1. Il presupposto applicativo del Canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 63 - Soggetto obbligato al versamento del Canone

1. Il Canone di cui al presente Capo è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 64 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone

1. Il soggetto legittimato alla riscossione del Canone è il Comune di Palaia per tutte le occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate effettuate sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, ivi ricomprese le occupazioni a tal fine effettuate nelle aree comunali di cui all'art. 28, del presente Regolamento.
2. Il Comune di Palaia ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di cui al presente Capo ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446. L'affidamento in concessione può riguardare anche solo la gestione di un singolo presupposto impositivo del canone o un singolo servizio, non coinvolgendo necessariamente la gestione completa dello stesso.
3. Il Comune di Palaia può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Art. 65 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza

1. Il Comune di Palaia, ai fini della suddivisione in classi di Enti operata dalla Legge 27

dicembre 2019, n. 160, rientra nella classe di Comuni fino a 10.000 abitanti.

Art. 66 - Rinvii

1. Ai fini del Canone di cui al presente Capo restano ferme le definizioni e le disposizioni contenute nel Capo I nonché le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti disciplinanti i mercati, anche settimanali.

Art. 67 – Criteri di determinazione del Canone

1. Il Canone di cui al presente Capo:
 - a. è commisurato in base alla durata, tipologia, superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona di territorio in cui viene effettuata.

Art. 68 – Calcolo della base imponibile

1. Per le occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è determinata dalla superficie dell'occupazione nell'atto di concessione o, in caso di occupazioni abusive, dalla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata.

Art. 69 – Tariffe

1. Le tariffe del Canone di cui al presente Capo sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al primo periodo, quest'ultime si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 70 - Tariffe per occupazione relativa a parti del giorno

1. Per le occupazioni rilevanti ai fini del Canone di cui al presente Capo effettuate per parte della giornata, la tariffa giornaliera è frazionata per ore, fino ad un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera di cui al comma precedente, le occupazioni per parte della giornata pagano per ogni singola ora fino alla nona; oltre tale orario è dovuta la tariffa per l'intera giornata.

Art. 71 - Pagamento del Canone

1. Il Canone di cui al presente Capo individuato quale temporaneo deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione dell'occupazione.
2. Per le occupazioni o le diffusioni a carattere permanente il pagamento della prima annualità del canone deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per le annualità successive alla prima, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento sulla base degli avvisi di pagamento predisposti dal Comune.
3. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento del Canone, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.
4. Il pagamento del canone viene effettuato:
 - a. a mezzo piattaforma di cui all'art. 3, del Dlgs. n. 82/2005 (“*Sistema PagoPa*”).
5. Al fine della semplificazione degli adempimenti a favore dei contribuenti, qualora non risulti possibile per ragioni tecniche o contingenti provvedere al pagamento a mezzo della piattaforma indicata al comma precedente è ammesso comunque il versamento in contanti del canone all'agente contabile del Comune deputato all'incasso dello stesso e il versamento con l'utilizzo di una delle altre modalità di pagamento previste dall'art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016.
6. Ai sensi dell'art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente.
7. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate entro il 30 giugno, il 31 agosto, il 31 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno di

riferimento.

Art. 72 - Omessi pagamenti

1. Gli importi non versati alle prescritte scadenze sono recuperati, previo incremento degli stessi degli interessi al tasso legale decorrente dal giorno successivo a quello della scadenza fino alla data di emissione dell'atto e l'applicazione dell'indennità di cui all'articolo successivo, dal Comune a mezzo atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

Art. 73 - Indennità

1. In caso di occupazioni o diffusioni abusive è previsto, oltre all'obbligo di pagamento del canone, l'applicazione di un'indennità del 50% dell'importo del Canone dovuto.

2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone di cui al presente Capo alle scadenze previste dallo stesso si applica una indennità del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come previsti dal Regolamento Generale delle Entrate.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono rimosse unitamente al Canone non versato mediante atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792 e ss., della Legge n. 160/2019.

Art. 74 - Sanzioni amministrative per occupazioni abusive

1. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

- a. una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari al 50% del Canone non versato ed il massimo edittale corrisponde al doppio del Canone non versato. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
- b. le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285.

Art. 75 - Rimborsi e compensazioni

1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

2. Il soggetto occupante può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.

3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

Art. 76 - Riscossione coattiva

1. Le somme non pagate da parte dei contribuenti con riferimenti a titoli esecutivi emessi dall'Ente verranno riscossi coattivamente utilizzando le disposizioni dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, in quanto applicabili, o le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. *gg-quater*) e ss., del Dl. n. 70/2011.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Titolo I – Disposizioni finali e transitorie

Art. 77 - Disposizioni finali

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento diverse da quelle per le quali è già prevista apposita sanzione si applica della sanzione amministrativa pecuniaria da €

25,00 a € 500,00 riscossa secondo le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art. 78 - Disposizioni transitorie

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti dall'introduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 1 (un) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia per la concessione o autorizzazione con le modalità previste dal presente Regolamento.
5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Titolo II – Entrata in vigore

Art. 79 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, determinata in base al comma 1 del presente articolo è abrogato il Regolamento Comunale Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al Demanio o al Patrimonio Indisponibile, destinati a Mercati Realizzati anche in Strutture Attrezzate, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2022. Dalla medesima data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.